

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FOSCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro per la funzione pubblica**

(GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1980

Norme per l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione attuale nel settore delle prestazioni pensionistiche erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è caratterizzata da tempi di attesa non compatibili con un adeguato soddisfacimento delle giuste esigenze dei lavoratori, sia per la liquidazione di nuove pensioni sia per la attribuzione degli aumenti da corrispondere sulle pensioni in atto.

Le dimensioni del fenomeno e la sua incidenza sugli strati sociali a più basso reddito evidenziano la necessità di iniziative idonee a contrastare ogni ulteriore aggravamento dei ritardi operativi dell'INPS e a provocare un'inversione di tendenza ed un miglioramento nell'organizzazione del settore.

Le linee di intervento per conseguire, in parte in tempi brevi ed in parte secondo una più lunga prospettiva, un miglioramento della funzionalità nell'area pensionistica e la riduzione dei ritardi nella corrispondenza delle prestazioni correnti, nella liquidazione delle nuove pensioni e negli adempimenti connessi alla ricongiunzione, ricostituzione e regolarizzazione delle posizioni assicurative possono essere individuate nell'assunzione di personale con procedure concorsuali accelerate e nella maggiore utilizzazione delle unità in servizio, nella semplificazione delle procedure per l'acquisto di immobili e strutture per uso degli uffici, in modifiche della normativa vigente per i trattamenti previdenziali intese ad uno snellimento degli adempimenti necessari per la

determinazione delle prestazioni e per l'accreditamento dei contributi figurativi.

Appare inoltre necessario affrontare i delicati problemi di ordine sociale che scaturiscono dalla impossibilità di accedere al beneficio del prepensionamento per i lavoratori anziani di aziende in difficoltà, nonché la grave situazione di disagio economico determinatasi per i lavoratori delle aree riconosciute in crisi occupazionale, che non hanno potuto trovare occupazione nel periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con il 13 febbraio corrente anno è venuta meno la possibilità di beneficiare del trattamento di prepensionamento a seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624.

Pur essendo state rese valide le istanze di prepensionamento presentate nel periodo di operatività del citato decreto-legge con l'articolo 4 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si è determinata una situazione di disparità di trattamento fra i lavoratori di aziende per le quali era già intervenuto un provvedimento che consentiva di accedere al beneficio e coloro per i quali detto provvedimento non era stato adottato. Peraltro, situazioni di difficoltà di aziende, anche di grandi dimensioni, che avrebbero potuto trovare soluzioni attraverso un ridimensionamento dell'organico attuato, prevalentemente, con l'istituto del prepensionamento, si sono ulteriormente accentuate.

Non va inoltre trascurata la circostanza che in alcuni casi il beneficio in parola ha rappresentato e rappresenta una concreta possibilità di ingresso nelle aziende di forze di lavoro più giovani e qualificate.

Problema non meno rilevante è quello dei lavoratori delle aree riconosciute in crisi occupazionale, che sono stati licenziati al termine del periodo di intervento straordinario della Cassa integrazione, ai sensi della legge n. 501 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, non avendo potuto trovare una idonea ricollocazione.

In tale caso non solo si è verificata la perdita del posto di lavoro, ma anche una sensibile contrazione del livello di reddito, dato che la normativa vigente prevede che

il trattamento speciale di disoccupazione sia calcolato sulla base della retribuzione corrisposta nell'ultimo periodo di effettiva prestazione lavorativa e non già di quella percepita al momento del licenziamento. Sono ovvie le conseguenze che ne sono derivate nei casi in parola, ove il licenziamento è intervenuto dopo un lungo periodo di concessione della Cassa integrazione (alcuni anni).

Si deve affrontare, infine, la grave situazione determinatasi a seguito di recenti indirizzi giurisprudenziali, nel senso che non sarebbe applicabile ai lavoratori licenziati da imprese industriali per cessazione totale dell'attività (fallimento, eccetera) il disposto dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, relativo al trattamento speciale di disoccupazione.

Non può non evidenziarsi che si verrebbe a determinare una situazione di ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori in identica situazione, la cui unica discriminante risulterebbe essere la diversa realtà aziendale causa del licenziamento.

A tutto ciò si provvede con il presente disegno di legge, i cui articoli possono essere illustrati come segue.

Articolo 1. — La carenza di personale è uno dei condizionamenti che incidono sui tempi di liquidazione delle prestazioni INPS. Considerando le attribuzioni proprie dell'Istituto (fatta esclusione dei nuovi compiti in materia di prestazioni economiche di malattia e di riscossione dei contributi sociali di malattia), la dotazione organica necessaria per una soddisfacente funzionalità è stimata in 37.000 unità, che a fronte di una consistenza attuale pari a circa 28.000 unità determina un fabbisogno di 9.000 unità.

Al fine di eliminare in tempi brevi le disfunzioni originate dalla mancanza di personale e dare al contempo una risposta concreta al problema dell'occupazione, con il presente articolo si dispongono assunzioni per la copertura dei posti vacanti anzidetti con procedure concorsuali accelerate ed idonee a garantire una adeguata selezione dei candidati.

Articolo 2. — L'attuale normativa, contenuta nell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede che l'acquisto o la costruzione di sedi per gli uffici INPS siano effettuati mediante apposita previsione inserita nelle complesse procedure relative ai piani di investimento degli avanzi patrimoniali. Appare necessario per risolvere il problema della carenza di locali introdurre le norme previste nel presente articolo intese a stabilire per i piani relativi all'acquisizione di immobili per uso degli uffici procedure diverse e semplificate rispetto a quelle richieste per gli investimenti dei fondi diretti a conseguire un reddito.

Articolo 3. — L'articolo, fissando la decorrenza della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ha lo scopo di ridurre il fenomeno delle domande incomplete di documentazione.

Tale fenomeno, determinato dalla preoccupazione degli interessati di evitare ritardi nella presentazione della domanda e quindi perdita di ratei della prestazione, costituisce attualmente una delle cause dei lunghi tempi di definizione delle pratiche, dato che richiede adempimenti aggiuntivi che prolungano notevolmente la fase istruttoria delle pratiche stesse.

L'articolo, comunque, a salvaguardia di eventuale diversa volontà degli interessati, prevede la possibilità di ottenere, a richiesta, la liquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Articolo 4. — A far tempo dal 1° agosto 1976 le pensioni dei lavoratori dipendenti sono calcolate esclusivamente in forma retributiva. Peraltro i supplementi, che ineriscono alle stesse pensioni, nonchè le pensioni supplementari continuano ad essere determinati secondo il calcolo contributivo.

Tale diversa normativa produce indubbi inconvenienti, dovuti sia al mantenimento di un sistema di calcolo ormai superato sia

alla necessità di risalire agli importi dei contributi base, pur in presenza di un versamento degli stessi contributi effettuato in misura percentuale sulle retribuzioni.

È quindi opportuno che sia i supplementi che le pensioni supplementari rientrino nel generale sistema di calcolo con diretto riferimento alle retribuzioni da utilizzare per la loro attribuzione.

D'altra parte quest'ultimo sistema dà risultati sostanzialmente equivalenti, per quel che riguarda l'importo da liquidare, a quelli derivanti dalle modalità attualmente vigenti.

Per quanto riguarda poi la previsione dell'ampliamento a cinque anni della periodicità di liquidazione dei supplementi successivi al primo, essa trova fondamento nella necessità ormai indilazionabile di porre rimedio alla pesante situazione determinatasi nei settori operativi preposti agli adempimenti relativi alle ricostituzioni delle pensioni, a seguito della vigente disciplina.

Articolo 5. — Regola la determinazione della misura dei contributi figurativi, adeguandola al sistema di calcolo « retributivo » anzichè « contributivo » della pensione.

Articolo 6. — Con l'articolo in esame si perfeziona, adattandola alle specifiche esigenze del sistema previdenziale, la disciplina dettata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni della pubblica amministrazione. Il ricorso a queste dichiarazioni di responsabilità, infatti, da un lato accelera sensibilmente il cammino burocratico della domanda di prestazione e dall'altro sgrava le amministrazioni che dovrebbero rilasciare le certificazioni da una consistente massa di lavoro.

Articolo 7. — Per i contributi dovuti all'INPS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è prevista la riscossione mediante il sistema del versamento in conto corrente postale in luogo dell'esazione a mezzo di ruoli esattoriali.

Articolo 8. — La legge n. 833 del 1978 attribuisce all'INPS il compito della riscos-

sione dei contributi sociali di malattia e della erogazione delle prestazioni economiche di malattia. Poichè i contributi stessi sono destinati, complessivamente, al finanziamento dell'assistenza sanitaria e del pagamento dell'indennità economica di malattia, con il presente articolo si fissa la quota parte di contributo che l'INPS dovrà trattenersi per il finanziamento dell'indennità economica.

Articolo 9. — Si provvede, per quanto concerne la certificazione di malattia del lavoratore ai fini del diritto alle prestazioni economiche relative, ad indicare più precisamente i destinatari del certificato e della attestazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Articolo 10. — Dispone:

l'aumento dell'importo dell'assegno di prepensionamento fino al raggiungimento della misura del trattamento conseguibile all'età pensionabile;

la riduzione di cinque anni del limite di età per il conseguimento del diritto a pensione;

la possibilità, per l'interessato, di optare tra il pensionamento anticipato e il trattamento straordinario di integrazione salariale;

la copertura dei relativi oneri con un contributo per i due terzi a carico della Cassa integrazione e per un terzo a carico delle

imprese i cui lavoratori beneficiano di detto pensionamento anticipato.

Articolo 11. — L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, per i lavoratori licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali o edili che abbiano beneficiato, precedentemente, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato sulla base della retribuzione considerata per il calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria corrisposto nelle ultime quattro settimane o nell'ultimo mese.

Il secondo comma contiene la interpretazione autentica dell'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione va riconosciuto anche ai lavoratori licenziati da imprese industriali per cessazione totale dell'attività (fallimento, eccetera).

Articolo 12. — Proroga dal 31 marzo al 30 novembre 1980 il termine fissato per la presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1979. Alla stessa data è prorogato anche il termine per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia di loro pertinenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorsi)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale bandisce, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici del personale nonchè, nella misura del venti per cento, dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico consistono, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono, oltrechè nei *tests* di cui al precedente comma, anche in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in

vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 2.

(Beni strumentali)

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma ».

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

« Le Regioni assegnano parte dei predetti beni in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità ».

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è soppresso.

Art. 3.

(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle ge-

stioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Art. 4.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano

anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'articolo 23-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 5.

(Contributi figurativi)

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al precedente primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna setti-

mana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a 6 giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano per la determinazione dell'importo dei contributi figurativi da accreditare ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

(Dichiarazione di responsabilità)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 7.

*(Riscossione dei contributi
dei lavoratori autonomi)*

A decorrere dalla data dalla quale non saranno più formati i ruoli esattoriali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di riscuotere i contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi sociali di malattia e maternità nonchè quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze bimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del bimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Sono estese ai contributi di cui al primo comma le norme che regolano l'inizio e la cessazione del rapporto assicurativo nonchè l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei predetti lavoratori autonomi.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il bimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonchè eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in 6 rate bimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale diversa da quella prevista per la attività svolta, i termini prescrizionali per

l'iscrizione ed il versamento dei contributi alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

Art. 8.

(Contributo per l'indennità economica di malattia)

La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.

Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.

Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione

interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, auto-linee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.

Art. 9.

(Certificazione di malattia)

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recepire o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro ».

Art. 10.

(Pensionamento anticipato)

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati licenziati da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese; il restante terzo è posto a carico dell'impresa. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, devono esercitare il diritto di opzione tra il trattamento di pensione previsto dal presente artico-

lo ed il trattamento straordinario di integrazione salariale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è cumulabile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 11.

(Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere inter-

pretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

Art. 12.

(Norma transitoria)

Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste semprechè la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.